



Q

Deliberazione n. 1703	Seduta del 25 SET. 2018
Convenzione tra Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” di Milano (MI) e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

Viste la e-mail del 13.04.2018, la nota del 13.05.2018 e le e-mail del 22.08.2018 e del 12.09.2018, acquisite agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, con sede a Milano (MI) in via Marostica n. 8, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche sanitarie diverse a favore dei pazienti della struttura operativa “Istituto Geriatrico Frisia, con sede a Merate in via Don Gnocchi n. 24;

Rilevato che l'ASP “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” di Milano è un ente di diritto pubblico per servizi alla persona, come disposto dalla L.R. 1/2003 e ss.mm.ii.



e dal Decreto Direttore Generale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 17577 del 21.10.2003;

Atteso che, nella erogazione delle prestazioni richieste, saranno coinvolte le seguenti Strutture: S.C. Ortopedia Monza, S.C. Chirurgia Monza, S.C. Chirurgia Desio, S.C. Chirurgia Vascolare, S.C. Medicina Monza e S.C. Radiologia Diagnostica per Immagini-Interventistica;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 16.11.2017;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 15.06.2018, con svolgimento delle prestazioni, da parte delle SS.CC. coinvolte, in orario di servizio, quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle stesse SS.CC, motivato dal numero annuale esiguo di prestazioni richieste solitamente per pazienti operati presso i presidi di Monza e Desio e che vengono accolti nelle strutture dell'ASP come dimissioni protette o come percorsi di riabilitazione;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che l'ASP "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" di Milano, a fronte delle prestazioni erogate, si impegna a corrispondere gli importi previsti nel testo di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Specificato che la responsabilità della gestione e del controllo dell'attività in questione è in capo ai Direttori delle SS.CC. Direzioni Mediche di Monza e di Desio;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" di Milano per l'esecuzione di prestazioni sanitarie che saranno espletate dal personale Dirigente Medico presso le strutture dell'ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono all'Istituto Geriatrico Frisia della citata ASP, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.01.2021, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo annuo stimato in € 1.500,00 al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Preso atto dell'attestazione della Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e



ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" di Milano per l'esecuzione di prestazioni sanitarie che saranno espletate dal personale Dirigente Medico presso le strutture dell'ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono all'Istituto Geriatrico Frisia della citata ASP, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.01.2021, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico delle Strutture interessate a svolgere l'attività in argomento in orario di servizio, quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle stesse SS.CC. coinvolte;
3. di definire che la responsabilità della gestione e del controllo dell'attività in questione in tutti i suoi aspetti è in capo ai Direttori delle SS.CC. Direzioni Mediche di Monza e di Desio;
4. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo annuo stimato in € 1.500,00, al conto n. 75.45.06.08 "Prestazioni sanitarie verso ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~103~~ del 25 SET. 2018

Oggetto:

Convenzione tra Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" di Milano (MI) e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO
ALBERGO TRIVULZIO” DI MILANO E ASST MONZA PER
L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE A
FAVORE DELL’ISTITUTO GERIATRICO FRISIA DI MERATE
(LC).**

TRA

Azienda di Servizi alla Persona “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, con sede legale in Milano (MI), Via Marostica n. 8 (C.F./P.IVA n. 04137830966), di seguito denominata ASP, in atto rappresentato dal Direttore Generale dott. Claudio Vito Sileo, nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- l’art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;



- con e-mail del 17.12.2017, del 13.04.2018, del 22.08.2018 e del 12.09.2018 ASP ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche sanitarie diverse a favore dei pazienti della struttura operativa "Istituto Geriatrico Frisia" di Merate (LC);
- ASP è un ente di diritto pubblico per servizi alla persona, come disposto dalla L.R. 1/2003 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Direttore Generale della Dg Famiglia e Solidarietà Sociale n. 17577 del 21.10.2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza, presso le proprie strutture, assicura alla ASP l'esecuzione delle prestazioni a favore dei pazienti della struttura operativa "Istituto Geriatrico Frisia" di Merate.

Art. 3 – Le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione sono di seguito indicate:

- **ORTOPEDIA, CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA VASCOLARE, MEDICINA INTERNA**

Visita Specialistica prima visita;

Visita di controllo;

Ecocolordoppler venoso arti;

- **RADIOLOGIA**

Rx torace, braccio, spalla, bacino, anca, femore, ginocchio;

Q

TC encefalo senza mezzo di contrasto.

Le Parti concordano che alle indicate prestazioni si applicheranno le tariffe del vigente nomenclatore tariffario regionale e che, nel corso di validità contrattuale, dette tariffe potranno essere rivalutate sulla base di eventuali aggiornamenti regionali e/o di intervenute variazioni significative dei costi aziendali.

Art. 4 – L'ASST Monza, a cadenza trimestrale, emetterà fattura relativa alle prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione.

ASP provvederà, ai fini dell'emissione della fattura, a trasmettere mensilmente, alle Direzioni Mediche di Monza e Desio dell'ASST Monza, l'elenco dettagliato delle prestazioni richieste ed erogate nel periodo considerato. ASP provvederà, inoltre, al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 5 – ASP è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l'ASST di Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Art. 6 – La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.01.2021**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti durante il periodo di perfezionamento del presente atto saranno regolati alle medesime condizioni dello stesso.



Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di almeno trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 7 – Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da ASP, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge n. 190/2012 ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 – Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto



previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia. Le eventuali richieste di nuove attività dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 10 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 11 – Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico di ASP.

Art. 12 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Monza, _____

Per ASP “Istituti Milanese Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio Vito Sileo

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", con sede legale in Milano (MI), Via Marostica n. 8, C.F./P.IVA n. 04137830966, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti (nel prosieguo anche "la Convenzione"), di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "esecuzione di prestazioni specialistiche sanitarie" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"), effettuato nell'ambito dell'attività come descritta nella Convenzione.

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili tenuti al rispetto delle medesime prescrizioni del Responsabile Esterno.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto della normativa applicabile, nonché esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione e secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- b) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);



- c) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- d) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- e) garantire il rispetto della sicurezza dei dati onde prevenire e/o evitare la comunicazione e diffusione non consentita e ogni rischio di perdita o accesso non autorizzato o trattamento non autorizzato dei dati;
- f) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- g) indicare, su richiesta del Titolare del trattamento le misure di sicurezza adottate;
- h) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento e per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 e ss. del Regolamento nel caso di notifica di violazione dei dati personali;
- j) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- l) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare;
- m) Vigilare sull'osservanza dei compiti di cui al presente atto.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali. La nomina di cui al presente atto deve intendersi revocata di diritto alla cessazione degli effetti della Convenzione o alla risoluzione per qualsiasi causa della stessa.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio"

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio Vito Sileo

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per firmare